

LE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA TRA DISCREZIONALITÀ TECNICA E DISCREZIONALITÀ POLITICA

ANTONIO MITROTTI

1. Posti davanti a uno scenario storico in perenne e repentina evoluzione, profondamente mutato e magmatico – Zygmunt Bauman l'avrebbe definita una «modernità liquida»¹ – le comunità statali contemporanee vivono il sorprendente avvicinarsi di fenomeni politici tra loro tanto vicini nel tempo eppure così distanti sul piano ideologico e politico. Sul tavolo delle relazioni internazionali, per esempio, si è passati, nel breve periodo, dal "blocco" della guerra fredda a una impostazione diametralmente opposta, tendente alla valorizzazione del modello di una *governance* transnazionale – o "globale" – concepita da una dottrina autorevole come la forma di una «impostazione collaborativa e paritaria [...] dei processi decisionali, in quanto fondati sulla integrazione/cooperazione tra Stati ed attori non statali»².

A una logica ispirata alla separazione degli ordinamenti, caratteristica tradizionale nei rapporti tra diritto interno e internazionale, è sembrata contrapporsi la tendenza verso una loro integrazione³ – con la nascita di "identità di gruppo" – specie in relazione al terreno comunitario ed europeo. Sotto l'alveo di questa nuova inclinazione internazionalistica, i trattati commerciali⁴ hanno

¹ Z. Bauman, *Intervista sull'identità*, Roma-Bari, Laterza, 2017, p. 35.

² G. Morbidelli, L. Pergoraro, A. Rinella e M. Volpi, *Diritto pubblico comparato*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 140.

³ Per un prezioso approfondimento sui processi di integrazione tra soggetti di diritto internazionale, nonché per uno studio sulla tipologia dei fattori di convergenza che hanno contribuito alla costruzione di "identità di gruppo", appare significativo il rimandare a M. Panebianco e G. Martino, *Elementi di Diritto dell'Organizzazione Internazionale*, Milano, Giuffrè, 1997, in specie a p. 82.

⁴ Interessante – nell'ottica di una ricerca sulle cause del processo di globalizzazione – il punto di vista di chi consideri le primissime forme di apertura internazionale dei mercati (di globalizzazione) influenzate proprio dal ruolo, decisivo, del parallelo processo di integrazione economica europea; sul punto, F. Capriglione, «Introduzione», in M. Pellegrini, a cura di, *Ordine giuridico e processo economico nell'analisi di law and economics*, Padova, Cedam, 2012, p. 11.

posto, poi, le premesse per i natali di un ulteriore e travolgente fenomeno: la globalizzazione⁵.

Fiumi di inchiostro, o meglio di *byte* (per rimanere in termini di globalizzazione), son stati versati sul rapporto tra sovranità statale, processo di integrazione europea e globalizzazione. A enfatizzare e acuire gli effetti del nuovo corso storico l'insinuazione di due eventi antichi come il mondo, eppure manifestatisi in forme drammaticamente nuove: il terrorismo e i flussi migratori.

Ognuno dei fenomeni sin qui richiamati meriterebbe una trattazione *ad hoc*, non certo possibile in questa sede, a pena di correre il rischio di uscire fuori traccia; considerata, in specie, la complessità di ciascuno di essi. Sia sufficiente notare che, sulla scia di questi fenomeni, sono diverse, e in crescita, le componenti politiche e sociali di numerosi paesi, europei e non, che riterrebbero i processi di globalizzazione⁶ e di sovra-nazionalizzazione vere e proprie cause di un arretramento, in termini di tutela effettiva⁷, per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e la cura di valori nazionali primari: con particolare riferimento, rispettivamente, ai diritti sociali e al valore della sicurezza nazionale⁸.

A onor del vero, non si può certamente revocare in dubbio che quanto storicamente avvenuto sin qui abbia prodotto significative ripercussioni sul piano interno ai singoli ordinamenti nazionali: è del tutto innegabile che la capacità normativa dello Stato si sia notevolmente ridotta in relazione alla propria *domestic jurisdiction*.

Da più parti, ultimamente, si è levato il grido di preoccupazione per la progressiva erosione della dimensione statale⁹. Né si fa più mistero del fatto che anche in Italia «lo Stato ha gradualmente rinunciato alla sua sovranità economica (e quindi anche a quella politica) sia a causa del processo della globalizzazione quale "insieme multidimensionale di processi oggettivi e soggettivi" [...] sia per effetto dell'integrazione europea, uno degli animatori della globalizzazione [...]»¹⁰. Ciò in spregio, per altro, a quanto potesse immaginarsi cinquant'anni or sono nei lavori dell'Assemblea costituente, dove,

⁵ Per una fortunata definizione del fenomeno A. Giddens, *Le Conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, Bologna, il Mulino, 1994, p. 71 ss. Per l'autore il fenomeno della mondializzazione, ovvero globalizzazione, si esprime con «l'intensificarsi di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località distanti facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza, e viceversa».

⁶ Che il processo della globalizzazione dei mercati potesse costituire un fattore ostativo per la gestione del conflitto sociale, fermo all'uso dei tradizionali istituti democratici maturati entro i «porosi» confini statuali, è stata ricostruita «premonitoriamente» paventata da R. Bin, *Che cos'è la Costituzione?*, in «Quaderni costituzionali», fascicolo 2007/1, pp. 11-52.

⁷ Per un saggio incentrato sullo studio del problematico assetto dei diritti sociali nella crisi europea, G. Fontana, *Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa*, in «Forum. Quaderni costituzionali», 23 novembre 2013.

⁸ V. Della Sala, *Antiterrorismo e Stato: dalla sicurezza nazionale alla sicurezza umana*, in «Quaderni di sociologia», 39/2005, pp. 39-54.

⁹ F. Riccobono, «Crisi dello Stato e legittimazione democratica», in S. Labriola, a cura di, *Ripensare lo Stato*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 51 ss.

¹⁰ G. Luchena, *Moti ascensionali della sovranità economica*, in «Amministrazione in cammino», 11.10.2016, p. 1.

nientemeno, era stato sostenuto che «il divorzio fra politica ed economia è assurdo»¹¹ e che con la Carta costituzionale si fosse solennemente «consacrata [...] la indissolubile connessione tra l'ordinamento economico e l'ordinamento politico»¹². Ad alcuni è sembrato che si sia giunti sino a un vero e proprio paradosso costituzionale, una sorta di «controcondotta»¹³ vivente nelle costituzioni vigenti. In dottrina, infatti, non si è potuto far a meno di ammettere che con «lo sviluppo dei fenomeni della globalizzazione risulta sempre più evidente che per quanto siano depotenziati i limiti posti nelle Costituzioni democratiche [...] la loro forma scritta rappresenta tuttora un ostacolo al pieno dispiegarsi della *lex mercatoria*»¹⁴.

Il senso di avvertimento della crisi ha primariamente investito la sovranità economica del classico modello di Stato costituzional-democratico.

2. Almeno due sono stati i fattori incidenti sul classico esercizio di sovranità economica degli Stati nel vecchio continente: *a) in primis* – con effetti di estensione "regionalistica" – v'è stato il processo dell'integrazione economica europea; *b) in secondo luogo* – con efficacia globale, trascendente le classiche logiche dei confini statuali – il processo di globalizzazione.

Sul primo punto non può non condividersi, per la palmare evidenza, quanto di recente constatato da parte sensibile della dottrina pubblicistica ai temi della sovranità economica e monetaria. «Gli Stati membri dell'eurozona (e dell'Ue più in generale), stanno sperimentando la cocente disillusione del progetto varato a Maastricht di una solidarietà basata sulla competizione e non sulla redistribuzione»¹⁵. Questo è il commento riportato da autorevole dottrina e, per altro, efficacemente argomentato in un saggio dov'è nitidamente messo a fuoco il mutamento culturale, la rivoluzione copernicana adottata dalle recenti scelte di politica economica – giunte sino a una modifica degli stessi sistemi costituzionali – degli Stati coinvolti nel processo di integrazione economica europea, con «un ribaltamento delle logiche del costituzionalismo del secondo dopoguerra. Anziché porre al vertice dell'ordinamento giuridico un sistema pluralistico di principi destinati a guidare e al contempo vincolare “esternamente” la mediazione politico-partitica da cui sarebbero scaturite regole modificabili (secondo il modello del costituzionalismo statale del secondo

¹¹ Così il democristiano Piero Malvestiti, nel suo intervento in Assemblea del 3 maggio 1947, in Atti Ass. Cost., p. 3502.

¹² Intervento dell'esponente repubblicano Ugo Della Seta, nella seduta del 7 maggio del 1947, in Atti Ass. Cost., p. 3682.

¹³ Per una analisi sul concetto, L. Ronchetti, *Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici*, Napoli, Jovene, 2007, pp. 115-153.

¹⁴ L. Ronchetti, *Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale*, in «Costituzionalismo.it», n. 3/2015, p. 29.

¹⁵ A. Guazzarotti, *La legge dei numeri e l'illusione europea della fortezza ammodernata*, in «Riv. A.I.C.», n. 3/2016, p. 11; l'autore fa richiamo a W. Streeck, *Il modello sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà competitiva*, in «Stato e mercato», 1/2000.

dopoguerra), si è invertito l'ordine e si sono poste al vertice delle regole rigide, addirittura numeriche, nell'assurdo presupposto che un'unica ricetta economico-politica avesse irreversibilmente vinto sulle altre»¹⁶.

La crisi del 2008 ha, invero, portato in luce un importante limite strutturale della ceduta sovranità economica degli Stati membri dell'Unione europea: si è infatti operata la scelta di sostituire la discrezionalità politica con una discrezionalità di natura essenzialmente tecnica, fondata cioè su parametri fondamentalmente numerici, nell'illusoria convinzione che la competizione del mercato e la politica monetaria unica fossero, da sole, sufficienti a ridistribuire la ricchezza fra le nazioni e i cittadini europei.

Il paradosso è che quei parametri iniziali – che oggi vincolano la sovranità economica di ciascuno Stato membro Ue – non riposassero, contrariamente alla tipica nozione di discrezionalità tecnica, su comprovati, o quanto meno comprovabili, studi scientifici delle discipline economiche, ma – come è stato brillantemente puntualizzato da insigni economisti¹⁷ – avessero, *a contrario*, natura squisitamente politica, con delle finalità politiche selettive, oltre tutto antitetiche a qualsiasi logica integrazionista e solidaristica.

Gli effetti, sfortunatamente, sono stati ineludibili: si è progressivamente verificato un crescente squilibrio fra le economie nazionali di ciascuno Stato membro nonché, con i nuovi irrigidimenti, una potenziale disparità nel potere di promuovere politiche anticongiunturali¹⁸.

Due le ripercussioni politiche significative per la sovranità degli Stati membri dell'Unione europea. Da un lato, ciascuno Stato membro è legato a stringenti vincoli di bilancio, con la necessità di tagli per la spesa pubblica nei casi di conti da dover risanare: e non è difficile intuire come in questa ipotesi peculiare i margini di manovra per le politiche economiche siano pressoché inesistenti. Dall'altro lato, le politiche d'austerità "obbligate" hanno condotto numerosi paesi dell'Ue – e l'Italia non è esente – a restringere l'effettiva garanzia dei diritti sociali costituzionalmente tutelati.

Ed è proprio su questo punto, sulla crisi di effettività dei diritti sociali, per di più acuita dal periodo di endemica congiuntura economica, che sembra palesarsi la potenziale cesura tra gli ordinamenti costituzionali di alcuni Stati membri e l'Ue: sembra trattarsi di uno scollamento tanto più grave quanto più il problema si è

¹⁶ A. Guazzarotti, *La legge dei numeri e l'illusione europea della fortezza ammodernata*, in «Riv. A.I.C.», n. 3/2016, p. 14; sul punto l'autore cita il confronto con M.Dani, «Numeri e principio democratico: due concezioni a confronto nel diritto pubblico europeo», in C. Bergonzini, S. Borelli e A. Guazzarotti (a cura di), *La legge dei numeri. Governance economica europea e marginalizzazione dei diritti*, Napoli, Jovene, 2016.

¹⁷ A. Bagnai, *Crisi finanziaria e governo dell'economia*, in «Costituzionalismo.it», n. 3/2011; J. Sapir, *Bisogna uscire dall'euro?*, Verona, Ombre Corte, 2012.

¹⁸ Per una riflessione sul punto, F. Bilancia, *Note critiche sul c.d. "pareggio di bilancio"*, in «Riv. A.I.C.», n. 2/2012, p. 4 ss.

spostato dal versante della sovranità economica e monetaria a quello tipico della sovranità politica. La crisi da economica è divenuta per alcuni paesi dell'Ue vera e propria crisi sociale e anche in Italia, dove l'andamento economico è sembrato leggermente migliore di altri paesi dell'Unione, non ci si è comunque risparmiati in dottrina dal commentare che i diritti sociali siano in «stato di sostanziale minorità»¹⁹.

Se nella nostra giurisprudenza costituzionale il bilanciamento di valori tra principio di equilibrio di bilancio e la garanzia dei fondamentali diritti sociali vede un invalicabile punto fermo nella nota teoria dei «controlimiti», si è, comunque, realisticamente ben consapevoli che ciò che le corti costituzionali nazionali possano concretamente fare è soltanto provare a rendere pretoriamente meno efferate e inique le scelte politiche vincolate alle “tecnocrati” misure di austerità. Ed è anche per questa insuperabile ragione che il problema dell'avvertita crisi di sovranità economica è andata pericolosamente spostandosi sul terreno scivoloso della sovranità politica: le notevoli asimmetrie venutesi a creare tra diversi paesi dell'eurozona – come largamente documentato in dottrina²⁰ – sembrerebbero avere innescato delle pericolose logiche di “riattivazione del conflitto”²¹ sociale, fondate non soltanto, e non più, sul “classico” senso di ingiustizia avvertito nei rapporti fra *élites* economico-finanziarie e classi medie e meno abbienti ma, e soprattutto, sul nuovo squilibrio venutosi a creare fra i sistemi macroeconomici degli Stati membri Ue.

In questo senso, sfortunatamente, la riaccensione dei conflitti sociali – con tanto di recriminazioni reciproche, sia all'interno dei singoli paesi sia nei rapporti tra gli stessi Stati membri e le relative opinioni pubbliche nazionali – sembrerebbe rappresentare, di per sé, una involuzione dell'Ue, nata teleologicamente con l'obiettivo di evitare conflitti fra le nazioni europee.

Accanto gli effetti indesiderati del processo di integrazione economica europea si è verificato, poi, un secondo e ulteriore fattore destabilizzante per la sovranità economica, sviluppatosi nel solco del processo di globalizzazione: ci si riferisce alla progressiva moltiplicazione e proliferazione di sedi “globali” adottive per importanti decisioni, “politiche”, incidenti sui rapporti economici e sociali.

Non si hanno in mente le organizzazioni sovranazionali – in riferimento alle quali, più che di erosione, è corretto parlare di “cessione di sovranità” (sempre legittimata dalla giurisprudenza costituzionale, con il richiamo all'art. 11 Cost.)

¹⁹ P. Caretti, *Globalizzazione e diritti fondamentali*, in «Diritto e Società», 1/2013, p. 14.

²⁰ Fra gli economisti si legga, soprattutto, A. Bagnai, *Crisi finanziaria e governo dell'economia*, in «Costituzionalismo.it» cit.; J. Sapir, *Bisogna uscire dall'euro?* cit. In seno alla dottrina costituzionalistica fra i più sensibili al tema degli effetti distorsivi delle asimmetrie nell'eurozona è F. Bilancia, *Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria*, in «Riv. A.I.C.», n. 2/2014.

²¹ A. Guazzarotti, *Crisi dell'euro e “guerra delle razze”. Strategie di riattivazione del conflitto in Europa*, in «Riv. A.I.C.», n. 3/2015, p. 2. L'autore, a ben vedere, paragona lo schema della “guerra delle razze” utilizzato da Foucault a quei tentativi di parte della dottrina recente di fornire delle letture “forzatamente” critiche alla crisi dell'euro, in Italia e non solo.

– quanto la significativa presenza di attori economici privati (si pensi qui alle società multinazionali, ai grandi investitori finanziari, alle stesse organizzazioni non governative) in grado di influenzare indirettamente, e oltre confine, le decisioni politiche prese dai singoli Stati all'interno dei propri confini nazionali²².

Pare utile far presente, sul punto, che un documento pubblico "ben informato" qual è la relazione presentata al Parlamento italiano sulla politica dell'informazione per la sicurezza della Repubblica, del 2015, abbia significativamente messo in guardia il legislatore dai pericoli derivanti dagli attuali «protagonisti delle grandi dinamiche di cambiamento economico [che] sono oggi attori che si muovono a livello transnazionale, non necessariamente condizionati dall'esigenza di commisurare i mezzi disponibili agli obiettivi che coltivano, laddove [invece] gli Stati si confrontano, sovente, con stringenti vincoli di bilancio nel perseguire il rispettivo interesse nazionale»²³.

Sfortunatamente, anche la più recente «Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza» del 2016, presentata proprio il 27 febbraio 2017, ha confermato la presenza della medesima tipologia di rischio economico, riconoscendo che «in questo scenario globale si sono, inoltre, ulteriormente rafforzati nuovi attori – con sistemi di potere transnazionali e detentori di inusuali concentrazioni di ricchezza – che seguono logiche autonome e obiettivi non necessariamente orientati alla tutela dell'interesse pubblico, del territorio e della collettività. Ciò è tanto più rilevante [e preoccupante] nel caso di gruppi la cui capitalizzazione supera di gran lunga l'entità di prodotti interni di taluni Stati»²⁴.

Per i "servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica italiana", insomma, la stabilità della sovranità economica andrebbe guardata – per preservarne l'indipendenza sotto il profilo esterno – da quei soggetti transnazionali (cioè i veri protagonisti della globalizzazione) che si spostano, da uno Stato all'altro, nella continua "ricerca" del paese più conveniente sia sotto il profilo delle regole legali e fiscali che della "efficienza" delle pubbliche amministrazioni e del capitale umano: ciò con potenziali effetti destabilizzanti, a livello macroeconomico, per l'economia nazionale e – sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali – in presumibile contrasto con l'utilità sociale cui, non ci

²² Il vecchio nazionalismo ha incominciato dapprima col cedere il passo verso una sorta di cosmopolitismo insensibile all'interesse nazionale, fino ad arrivare a rendere del tutto privo di senso il «noi» inteso come insieme dei cittadini di una nazione: ne è conseguita la perdita di indipendenza dell'economia nazionale. Sul punto, G. Silvestri, *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 76.

²³ *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza della Repubblica*, (anno 2015), p. 5, in «Atti parlamentari», XVII Legislatura, Doc. XXXIII, n. 3.

²⁴ *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza della Repubblica*, (anno 2016), p. 14, in www.sicurezza nazionale.gov.

si dimentichi, sempre deve ispirarsi la libera iniziativa economica, che non può svolgersi in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Sia consentita una breve digressione: che l'art. 41 Cost. sia stato soggetto, a cominciare dagli anni novanta, a «una torsione interpretativa»²⁵, se non addirittura a vera e propria «trasformazione»²⁶ – oltre che oggetto di concreta proposta di revisione costituzionale²⁷ – è qualcosa di appartenente al pubblico dibattito; resta che, soprattutto in situazione di crisi economica e di percepita erosione della sovranità, proprio questa disposizione, tutt'ora vigente, può ancora rappresentare un valido strumento normativo di indirizzo per le attuali scelte di politica economica. Del resto, mai l'utilità sociale potrebbe piegarsi alle sole esigenze del mercato, né, tanto più, si potrebbe mai – come è invece sembrato farsi – degradare «a meri criteri interpretativi i riferimenti costituzionali alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana»²⁸.

È esistente un inscindibile nesso fra la disciplina dei rapporti economici e la forma di Stato disegnata in Costituzione, cosa che è di tangibile evidenza nel riferimento «a valori specificatamente sociali (utilità sociale, fini sociali, funzione sociale) quali condizioni e limiti [...] delle situazioni economiche di vantaggio»²⁹.

In conclusione, in un contesto economico globalizzato – e completamente aperto al libero mercato nell'eurozona – è sempre maggiormente avvertita nell'opinione pubblica la preoccupazione che – sebbene gli Stati siano formalmente liberi di adottare indirizzi politici che ritengano più opportuni – manchi, di fatto, quella vera ed effettiva indipendenza politica, essenziale all'esercizio del potere sovrano. «Correlativamente lo Stato nazionale è risultato sempre più inadeguato rispetto alla sua attività tipica, vale a dire quella di produzione di norme giuridiche generali, destinate ad avere vigore esclusivamente all'interno dei propri confini territoriali, nei confronti di attori del mercato libero che agiscono, di contro, all'interno di un mercato europeo e globale sempre più libero, concorrenziale e avulso da obsoleti nazionalismi»³⁰.

La prospettiva pericolosa è che, in uno scenario globalizzato e calato nel perimetro dell'eurozona, si continui a verificare uno strisciante *shook* di sistema, nonché un vero e proprio paradosso macroeconomico per i più sfortunati Stati

²⁵ Per l'espressione nonché per una approfondita analisi sulla tenuta dell'art. 41 si legga F. Angelini, *Costituzione ed economia al tempo della crisi*, «Riv. A.I.C.», n. 4/2012, p. 5.

²⁶ In tal senso S. Bartole, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 342 ss.

²⁷ Trattasi del disegno di legge costituzionale n. 4144, recante «Modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione», approvato il 9 febbraio 2011 dal Consiglio dei ministri che non ha avuto alcun seguito nei lavori parlamentari.

²⁸ Tale è stata l'impressione espressa da S. Rodotà, *Semplificare senza sacrifici*, in «la Repubblica», 23.01.2012.

²⁹ M. Luciani, *Economia nel diritto costituzionale*, in «Digesto delle discipline pubblicistiche», Torino, Utet, 1990, vol. V, p. 375.

³⁰ F. Di Donato, *Crisi economica, sovranità statale e diritti sociali nell'era dell'austerità di bilancio e del neoliberalismo europeo*, in «Osservatorio A.I.C.», n. 1/2017, p. 3.

membri dell'Ue: se , infatti, la globalizzazione "sposta" i propri capitali soltanto ove vi siano regole convenienti, disponibilità di infrastrutture affidabili, con amministrazioni pubbliche "efficienti" e una pressione fiscale tollerabile, gli impegni europei di riduzione del debito pubblico e del disavanzo di bilancio hanno, di fatto, obbligato non pochi Stati membri, Italia compresa, ad adottare delle politiche economiche del tutto antitetiche a quelle per poter attrarre capitali dall'estero, con la tragica eventualità di cadere in un circuito vizioso per le istituzioni politiche, obbligate (in forza degli impegni solennemente assunti a livello internazionale) a "dover" crescere, sì, ma convivendo con i tagli alla spesa pubblica e l'inesorabile riduzione dei servizi. In pratica è come remare contro corrente.

Del resto, le ricadute sul piano interno al nostro ordinamento sono state, sfortunatamente, finora palpabili: dalla difficoltà di garanzia di effettività per i diritti sociali dei cittadini a una più generale crisi di stabilità istituzionale nelle delicate scelte di politica economica da porre in essere.

PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 20 APRILE 2018 – ANNO XVIII

*AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME -
Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata registrata
presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562*

Rivista Giuridica Telematica
AmbienteDiritto.it
Anno XVIII

Focus su alcune materie trattate
Diritto Ambientale: inquinamento, rifiuti
Diritto urbanistico, dell'edilizia
Diritto dell'energia
Diritto dei contratti pubblici
Pubblica amministrazione
Processo penale, civile e amministrativo
Diritto dell'Unione Europea
Diritto del lavoro - sicurezza

CODICI aggiornati e annotati:
- Codice dell'Ambiente
- Codice Urbanistico e dell'Edilizia
- Codice dei Beni Culturali
- **NUOVO** Codice degli Appalti

Dottrina, formulari, un Quotidiano Legale... e altro ancora in un'unica rivista pluridisciplinare che raccoglie al suo interno il miglior scibile giuridico.

* Sempre nuove sentenze massimate quotidianamente
* Segnalazione della normativa di rilievo con testi coordinati
* Banche Dati

ISSN 1974-9562
9 771974 956204

2018
AmbienteDiritto Editore®
www.ambientediritto.it

La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271 www.ambientediritto.it